



## Comunicazione ESTI n. 2026-0201 20 febbraio 2026

### Procedura di approvazione dei piani – Impianti elettrici della rete di distribuzione a bassa tensione in aree protette

Chi intende realizzare o modificare impianti a corrente forte ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LIE<sup>1</sup> necessita di un'approvazione dei piani da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI (cfr. art. 16 cpv. 1 LIE). Ai sensi dell'OPIE<sup>2</sup> questa disposizione si applica in primo luogo a tutti gli impianti elettrici a partire da 1 kV (impianti ad alta tensione). Tuttavia, essa si applica in tutta la sua estensione anche alla costruzione o alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione, qualora si tratti di impianti situati in zone protette ai sensi del diritto federale o cantonale (cfr. art. 1 cpv. 2 OPIE). Con ciò si intendono quelle zone le cui caratteristiche giustificano una protezione particolare quando si tratta di costruire o modificare impianti elettrici. Le zone protette possono essere consultate online all'indirizzo [www.map.geo.admin.ch](http://www.map.geo.admin.ch) (geoportale federale) e all'indirizzo [www.kgk-cgc.ch/it/geodati/geoportails-cantonaux](http://www.kgk-cgc.ch/it/geodati/geoportails-cantonaux) (geoportali cantonali).

Alla luce di quanto sopra, l'ESTI stabilisce quanto segue:

---

#### A. Zone di protezione speciale secondo il diritto federale – Procedura di approvazione dei piani obbligatoria

Nelle seguenti zone, qualora situate al di fuori della zona edificabile, per la realizzazione o la modifica di impianti della rete di distribuzione a bassa tensione è necessario sottoporre il progetto all'approvazione dell'ESTI, poiché si tratta di zone le cui caratteristiche giustificano una protezione speciale:

- Biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN<sup>3</sup>) tra i quali torbiere alte e di transizione, paludi basse, zone golenali, siti di riproduzione di anfibi prati e pascoli secchi;
- Paludi e zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (art. 23a LPN e art. 23c LPN);
- Zone di protezione delle acque sotterranee S1, S2, S<sub>h</sub> nonché le aree di protezione delle acque sotterranee (allegato 4 OPAC<sup>4</sup>).

---

<sup>1</sup> Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0).

<sup>2</sup> Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25).

<sup>3</sup> Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451).

<sup>4</sup> Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC; RS 814.201).

---

## **B. Altre aree protette secondo il diritto federale – Procedura di approvazione dei piani secondo la valutazione dei singoli casi**

Nelle seguenti aree è obbligatorio consultare l'ESTI prima di realizzare o modificare impianti della rete di distribuzione a bassa tensione, poiché viste le loro particolarità necessitano di un protezione accresciuta. L'ESTI verifica caso per caso, previa consultazione con altri uffici se richiesto, se sia necessario eseguire una procedura di approvazione dei piani:

- Tutte le aree di cui al punto A, purché si trovino all'interno della zona edificabile;
- IFP, ISOS, IVS (art. 5 e art. 26 LPN)<sup>5</sup>;
- Zone ripuali, praterie a carice e le paludi, fitocenosi forestali rare, siepi, boschetti in terreni aperti, prati secchi (art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup> LPN);
- Boschi (art. 2 LFo<sup>6</sup>; da considerare la distanza dal bosco e la superficie boschiva);
- Acque superficiali e acque messe in galleria (art. 4 lett. a LPAc<sup>7</sup>; acque e spazio riservato ai corsi d'acqua, art. 41a e art. 41b OPAC);
- Vegetazione ripuale quali canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali (art. 21 LPN);
- Zone di protezione delle acque sotterranee S3, S<sub>m</sub> (allegato 4 OPAC);
- Zone di caccia federali (art. 11 LCP<sup>8</sup>);
- Riserve idriche e ornitologiche di importanza internazionale o nazionale (art. 11 LCP);
- Parchi (art. 23e LPN).

---

## **C. Aree protette secondo il diritto cantonale – Procedura di approvazione dei piani secondo una valutazione caso per caso**

Prima di realizzare o modificare impianti della rete di distribuzione a bassa tensione in aree protette dal diritto cantonale, è obbligatorio consultare l'ESTI. Si tratta in particolare di biotopi di importanza regionale e locale (art. 18b LPN) e di riserve naturali e paesaggistiche cantonali. L'ESTI classifica il progetto come soggetto ad approvazione dei piani se le caratteristiche dell'area in cui deve essere realizzato giustificano una protezione speciale in vista della costruzione o della modifica di reti di distribuzione a bassa tensione. A tal fine, l'ESTI consulta i Cantoni interessati e, se necessario, altri organi.

---

<sup>5</sup> Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP); Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS).

<sup>6</sup> Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0).

<sup>7</sup> Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20).

<sup>8</sup> Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0).

**D. Costruzione o modifica di impianti della rete di distribuzione a bassa tensione senza approvazione dei piani**

La realizzazione o la modifica di impianti della rete di distribuzione a bassa tensione situati in aree protette non elencate ai punti A., B. o C. sopra riportati o che, in seguito a una valutazione caso per caso ai sensi dei punti B. o C., sono stati classificati dall'ESTI come non soggetti all'approvazione dei piani, possono essere effettuate senza un procedura di approvazione dei piani. Questi impianti a bassa tensione sono approvati dall'ESTI in occasione delle ispezioni periodiche (cfr. art. 1 cpv. 2 OPIE). La mancata esecuzione di una procedura di approvazione dei piani non pregiudica l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni pertinenti in materia, in particolare quelle cantonali e comunali.

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)

Walter Hallauer, responsabile dei progetti

Raphael Pampuch, responsabile del servizio giuridico